

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PROMOZIONE, LA QUALIFICAZIONE TECNICA E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RETE DEI CAMMINI DELLA REGIONE CAMPANIA
TRA**

L'Agenzia Campania Turismo, ente pubblico non economico strumentale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, codice fiscale 95255690638, in persona del Dirigente dott. Ciro Adinolfi, dell'Area Amministrazione e Bilancio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito denominata «Agenzia»;

E

Il Club Alpino Italiano – Raggruppamento Regionale Campania, con sede in Napoli, - 80132 - Via Eldorado n. 3, C.F. 95087070637, in persona del Presidente regionale pro tempore Pio Gaeta, C.F. GTAPIO66R07H703E, nella sua qualità di rappresentante del Raggruppamento, munito dei necessari poteri in conformità allo Statuto e all'ordinamento del Club Alpino Italiano, di seguito denominato «CAI Campania»,

L'Agenzia e il CAI Campania sono di seguito congiuntamente denominate le «Parti» e singolarmente la «Parte».

VISTI

- la legge 26 gennaio 1963, n. 91, recante disposizioni sul riordinamento del Club Alpino Italiano, e successive modificazioni;
- la legge regionale della Campania 8 agosto 2014, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione del sistema turistico regionale, e successive modificazioni;
- lo Statuto dell'Agenzia Campania Turismo e lo Statuto vigente del Club Alpino Italiano;
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 364 del 12 giugno 2018, relativa alle azioni di sviluppo e promozione dei cammini naturalistici e religiosi;
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 688 del 13 dicembre 2022, concernente l'istituzione dell'Atlante regionale dei Cammini e l'approvazione delle relative Linee guida;
- il decreto dirigenziale della Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo n. 265 del 18 aprile 2023, relativo alla costituzione della Commissione tecnica dei Cammini campani;
- le ulteriori disposizioni regionali, gli atti organizzativi e i provvedimenti attuativi vigenti in materia di riconoscimento, qualificazione e promozione dei Cammini campani.

PREMESSO CHE:

- 1) l'Agenzia Campania Turismo svolge, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale e dagli atti di indirizzo e programmazione, attività di promozione turistica, valorizzazione dell'offerta territoriale e sviluppo del turismo sostenibile, con particolare attenzione alle aree interne e al patrimonio naturalistico e culturale della Campania;
- 2) a mente dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, l'Agenzia può sottoscrivere convenzioni, intese ed accordi di partenariato e collaborazione con soggetti pubblici e privati e partecipare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a soggetti pubblici, enti, fondazioni, consorzi e società aventi scopi analoghi o affini ai propri;
- 3) il Club Alpino Italiano persegue finalità istituzionali concernenti la conoscenza e la tutela dell'ambiente montano e naturale, l'escursionismo, la rete sentieristica, la sicurezza della frequentazione dei percorsi e la diffusione della cultura della montagna, avvalendosi delle proprie strutture territoriali secondo il rispettivo ordinamento;
- 4) il Club Alpino Italiano – Raggruppamento Regionale Campania, nell'ambito dell'ordinamento statutario del CAI, svolge funzioni di coordinamento delle Sezioni operanti sul territorio regionale, cura i rapporti con la Regione Campania e con gli altri enti territoriali e promuove e coordina iniziative e attività di interesse comune delle Sezioni, fornendo loro supporto e collaborazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- 5) l'art. 32, commi 3, 5 e 6, dello Statuto del Club Alpino Italiano prevede, nell'ambito dell'ordinamento associativo, la facoltà dei Raggruppamenti Regionali di stipulare, per conto delle Sezioni rappresentate, accordi con enti e soggetti operanti in ambiti territoriali comprendenti più Sezioni, al fine di promuovere e realizzare iniziative coerenti con le finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;

PREMESSO ALTRESI', CHE:

- 1) la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 364 del 12 giugno 2018 ha individuato come obiettivo strategico, tra le altre azioni, il punto a.4, ovvero l'*"Elaborazione e attuazione di azioni di sviluppo e promozione dei cammini naturalistici e religiosi"*, destinando a tale azione le risorse finanziarie necessarie alla relativa attuazione;
- 2) la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 688 del 13 dicembre 2022 ha:
 - a) istituito l'**Atlante regionale dei cammini**, in cui sono inseriti i cammini di interesse regionale oggetto di formale riconoscimento, quale strumento di promozione, valorizzazione e incentivo alla mobilità lenta e sostenibile;
 - b) approvato le **"Linee guida per il riconoscimento dei cammini campani"**;
 - c) demandato alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo il compito dell'attuazione della deliberazione in parola, ivi compresa l'approvazione di puntuali criteri di valutazione dei Cammini di interesse regionale, in conformità alle suddette Linee guida;

3) le citate “Linee guida per il riconoscimento dei cammini campani”, fra l’altro:

a) definiscono il **“cammino”** come “l’attività a carattere storico, religioso, escursionistico e culturale sotto forma di itinerario percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce, sostenibile, senza l’ausilio di mezzi a motore, che si svolge per almeno 100 chilometri percorrendo centri urbani, zone extraurbane, piste ciclabili, ciclovie, sentieri, tratturi presenti sul territorio regionale, nonché i pellegrinaggi che sono entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario sono compresi siti di pregio culturale e ambientale” specificando che il cammino deve essere rappresentato da un percorso continuo di almeno 100 (cento) chilometri che unisce vari punti di interesse tramite un collegamento fisico che possa essere percorso a piedi oppure in bicicletta e/o mountain bike, a cavallo, ecc.;

b) definiscono quale **“soggetto gestore del cammino”** “il soggetto responsabile per il coordinamento delle attività relative ad un cammino in via di costituzione o già costituito che ha la responsabilità legale, finanziaria e morale per la gestione e il funzionamento di un cammino”;

c) associano la **“fruibilità del cammino”** alle condizioni di percorribilità (a piedi, in mountain bike, a cavallo, ecc.), alla rimozione di eventuali ostacoli/pericoli o altri fattori in grado di ridurre la sicurezza anche individualmente, attraverso by-pass capaci di evitare situazioni di rischio (quale ad es. un attraversamento stradale o un percorso pedonale separato da quello veicolare);

d) stabiliscono che “per facilitare la fruizione del cammino è necessario che sia resa disponibile una segnaletica, verticale e/o orizzontale (obbligatoria), che abbia caratteristiche permanenti, sia resistente alle intemperie, ecosostenibile, di chiara leggibilità ed interpretazione. La conformità del design con norme europee o nazionali (standard tecnici CAI) facilita la leggibilità delle informazioni, in particolare da parte di visitatori stranieri e garantisce un linguaggio unico ed integrato con la rete sentieristica esistente”;

e) stabiliscono, altresì, che presso la Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo è istituita la Commissione tecnica dei cammini campani (d’ora in poi anche: Commissione Tecnica) con il compito di definire i criteri minimi per la qualificazione di “cammini” di interesse regionale e di esprimere un motivato parere di merito circa l’iscrizione del Cammino nell’Atlante regionale dei Cammini.

4) con decreto dirigenziale Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo n. 265 del 18 aprile 2023 è stata costituita la Commissione Tecnica dei Cammini campani di cui alla lettera e) del precedente comma 3 con la partecipazione, tra gli altri, del Direttore Generale dell’Agenzia Campania Turismo o suo delegato e dell’attuale designata del Club Alpino Italiano (CAI) regionale, dott.ssa Vilma Tarantino;

CONSIDERATO CHE:

- 1) la qualificazione dei Cammini richiede un'istruttoria documentale e tecnica idonea a verificare la continuità e la percorribilità dei tracciati, la qualità delle informazioni territoriali, la segnaletica, le condizioni di sicurezza e la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina regionale;
- 2) la collaborazione con un soggetto dotato di specifiche competenze escursionistiche e tecniche può contribuire a migliorare la qualità dell'istruttoria, l'affidabilità dei dati territoriali e la fruibilità della rete dei Cammini;
- 3) le attività di promozione del turismo lento e di valorizzazione dei Cammini perseguono finalità di interesse generale connesse alla conoscenza del territorio, alla tutela del patrimonio ambientale e culturale e alla diffusione di forme di mobilità sostenibile;
- 4) le Parti intendono definire un quadro di collaborazione fondato sulla chiara individuazione delle rispettive competenze, sulla condivisione degli obiettivi, sulla tracciabilità delle attività e sull'impiego trasparente delle risorse eventualmente destinate all'attuazione dell'Accordo;
- 5) le attività previste devono essere svolte nel rispetto delle competenze attribuite alla Regione Campania, all'Agenzia, alla Commissione tecnica dei Cammini campani e agli altri soggetti pubblici o privati interessati alla gestione e alla manutenzione degli itinerari;
- 6) i sopralluoghi e le valutazioni tecniche non sostituiscono gli atti amministrativi di riconoscimento, iscrizione, sospensione o cancellazione dei Cammini, che restano di competenza degli organi individuati dalla disciplina regionale;
- 7) la collaborazione deve essere concretamente orientata al perseguimento di obiettivi comuni e non può essere utilizzata per eludere la disciplina applicabile agli affidamenti di contratti pubblici;
- 8) la disciplina degli eventuali rimborsi deve garantire la tracciabilità delle spese, la loro effettiva riferibilità alle attività convenute e la compatibilità con gli stanziamenti disponibili e con i provvedimenti contabili adottati.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1) Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività tecniche, istruttorie e di supporto alla promozione e alla valorizzazione della rete dei Cammini della Regione Campania, con particolare riferimento ai cammini proposti per il riconoscimento regionale e a quelli già iscritti nell'Atlante regionale.
- 2) La collaborazione riguarda, in particolare:
 - a) la verifica tecnica dei requisiti di percorribilità e fruibilità degli itinerari;



CAMPANIA TURISMO

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO



- b) l'esame della documentazione cartografica e delle tracce georeferenziate;
 - c) la ricognizione delle condizioni della segnaletica e delle eventuali criticità del percorso;
 - d) la predisposizione di schede tecniche e relazioni istruttorie;
 - e) il supporto alle attività di monitoraggio dei requisiti dei Cammini già riconosciuti;
 - f) la condivisione di dati territoriali e informazioni tecniche, nei limiti consentiti dalla normativa;
 - g) la realizzazione di iniziative comuni di conoscenza, promozione e valorizzazione dei Cammini.
- 3) Le attività sono programmate in coerenza con le Linee guida regionali, con gli atti di programmazione applicabili e con le competenze istituzionali delle Parti.
- 4) Il presente Accordo non attribuisce al CAI poteri amministrativi di riconoscimento o iscrizione dei Cammini nell'Atlante regionale, né trasferisce al CAI competenze appartenenti alla Regione, all'Agenzia o ad altri enti.
- 5) La qualificazione giuridica del rapporto è determinata in base alla natura dei soggetti sottoscrittori, ai contenuti effettivi della collaborazione e alle modalità concrete di attuazione e non esclusivamente dalla denominazione attribuita al presente atto.

Articolo 2 – Principi generali e natura della collaborazione

- 1) Le Parti operano nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, economicità, efficacia, collaborazione istituzionale e tutela dell'interesse pubblico.
- 2) Le Parti assicurano un'effettiva partecipazione alle attività comuni mediante l'apporto delle rispettive competenze, risorse organizzative, conoscenze tecniche e strumenti informativi.
- 3) L'Accordo non determina, di per sé, l'affidamento al CAI di un servizio in esclusiva, né attribuisce diritti esclusivi sui Cammini o sulle informazioni territoriali oggetto delle attività.
- 4) Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come deroga alle norme in materia di contabilità pubblica, trasparenza, prevenzione della corruzione o responsabilità amministrativa.

Articolo 3 – Impegni del Club Alpino Italiano

- 1) Il Raggruppamento Regionale Campania e le sezioni territorialmente competenti, assicurano il supporto tecnico alle attività individuate nel presente Accordo.
- 2) Le attività possono comprendere:
 - a) l'esame preliminare della documentazione trasmessa dall'Agenzia Campania Turismo, in merito alla candidatura dei cammini;
 - b) l'organizzazione e l'esecuzione di sopralluoghi tecnici sui tracciati individuati nella proposta;

- c) la verifica della **fruibilità del tracciato**, assenza di barriere insormontabili, percentuali massime di fondo asfaltato e idoneità dei tratti del Cammino per la mobilità dolce;
- d) la ricognizione della **segnaletica orizzontale e verticale** e della cartellonistica informativa presente lungo i Cammini, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'idoneità a favorire la sicurezza e la corretta informazione degli escursionisti, nonché la rispondenza, ove applicabili, agli standard tecnici nazionali del CAI, con particolare riferimento alla segnaletica escursionistica orizzontale bianco-rossa e alla segnaletica verticale;
- e) **sicurezza del percorso**, attraverso il monitoraggio delle criticità ambientali e segnalazione alla Regione sulla necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sui tratti del Cammino;
- f) l'individuazione e la documentazione delle criticità rilevanti ai fini della fruibilità e della sicurezza;
- g) verifica delle **tracce GPS** dei cammini in esame ai fini del loro inserimento e/o permanenza nell'Atlante regionale dei Cammini e nei sistemi informativi regionali;
- h) **predisposizione di relazioni**, su richiesta ed in collaborazione della struttura regionale competente per il supporto alla Commissione tecnica dei Cammini campani, di cui alle premesse del presente atto per l'espressione del competente parere in merito. La struttura regionale competente potrà richiedere dette relazioni sia, come momento preventivo, in sede di istanza di iscrizione di riconoscimento e di iscrizione nell'Atlante regionale in modo da consentire alla Commissione Tecnica di rendere il proprio parere in maniera più compiuta sia, in fase successiva all'iscrizione, in sede di monitoraggio circa la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida al fine di conservare o meno l'iscrizione nell'Atlante regionale.
- i) la formulazione di osservazioni tecniche e indicazioni migliorative;
- j) la collaborazione alle attività di monitoraggio periodico dei requisiti dei Cammini iscritti;
- k) la partecipazione a riunioni tecniche di coordinamento, nei limiti concordati tra le Parti.
- 3) Il Raggruppamento Regionale Campania** assicura che le attività siano svolte da persone in possesso delle competenze e delle qualificazioni eventualmente necessarie, in conformità alla normativa vigente e al proprio ordinamento.
- 4) Il Raggruppamento Regionale Campania** comunica tempestivamente all'Agenzia eventuali impedimenti, criticità sopravvenute o circostanze che possano incidere sui tempi, sulla completezza o sull'affidabilità degli accertamenti.



- 5) Il Raggruppamento Regionale Campania non può disporre autonomamente interventi di manutenzione, modifiche dei tracciati, installazioni di segnaletica o lavori su beni appartenenti a terzi, per le finalità istituzionali connesse all'istruttoria dei Cammini. Le relative attività richiedono l'intervento o l'autorizzazione dei soggetti competenti.
- 6) Le valutazioni formulate dal Raggruppamento Regionale Campania hanno natura tecnico-istruttoria e non costituiscono certificazione generale di sicurezza, garanzia assoluta di percorribilità o sostituzione delle responsabilità spettanti ai gestori dei percorsi e agli enti competenti.
- 7) La conservazione e l'utilizzo dei dati territoriali, delle tracce GPS, delle schede tecniche, delle fotografie e degli altri elaborati prodotti nell'ambito dell'Accordo devono essere trasmesse all'Agenzia Campania Turismo consentendone l'utilizzo degli elaborati per le finalità istituzionali connesse all'istruttoria dei Cammini, all'aggiornamento dell'Atlante regionale, alla pianificazione e alla promozione turistica.
- 8) L'utilizzo pubblico dei dati deve evitare che informazioni incomplete, non aggiornate o riferite a verifiche parziali siano presentate come attestazioni definitive della sicurezza o della percorribilità del percorso.
- 9) Restano impregiudicati i diritti di terzi, le licenze applicabili, gli obblighi di riservatezza e le disposizioni in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali.

Articolo 4 – Impegni dell'Agenzia Campania Turismo

1) L'Agenzia Campania Turismo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e d'intesa con la struttura regionale competente, assicura il coordinamento amministrativo delle attività di propria competenza.

In particolare, l'Agenzia si impegna a:

- a) trasmettere al Raggruppamento Regionale Campania l'elenco degli itinerari per i quali è richiesto il supporto tecnico;
- b) mettere a disposizione la documentazione progettuale, cartografica e descrittiva acquisita legittimamente dai soggetti proponenti;
- c) indicare, per ciascuna attività, il relativo obiettivo e i risultati attesi;
- d) concordare con il Raggruppamento Regionale Campania il calendario dei sopralluoghi e le priorità operative;
- e) individuare un referente amministrativo per la gestione dell'Accordo;
- f) verificare la completezza degli elaborati trasmessi e richiedere eventuali integrazioni;
- g) trasmettere le risultanze istruttorie alla struttura regionale competente e agli altri soggetti coinvolti, secondo le rispettive attribuzioni;
- h) curare, ove di propria competenza, gli adempimenti amministrativi e contabili relativi agli eventuali rimborsi autorizzati;

- i) collaborare alla diffusione delle informazioni sui Cammini e alle iniziative di promozione previste.
- 2) L'Agenzia non assume, per effetto del presente Accordo, obblighi di manutenzione diretta dei percorsi né responsabilità sostitutive di quelle attribuite dalla legge agli enti proprietari, gestori o competenti.
- 3) La trasmissione della documentazione avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, del diritto d'autore, degli eventuali diritti di terzi e delle disposizioni in materia di accesso e riservatezza.

Articolo 5 – Programmazione e coordinamento delle attività

- 1) Le attività sono attivate mediante una richiesta scritta dell'Agenzia Campania Turismo, secondo le modalità organizzative concordate tra le Parti.

La richiesta indica, ove disponibili:

- a) l'identificazione del Cammino e del soggetto proponente o gestore;
- b) la finalità del sopralluogo o dell'attività richiesta;
- c) la documentazione tecnica disponibile;
- d) il tratto o i tratti interessati;
- e) i risultati attesi e il termine previsto per la consegna degli elaborati;
- f) l'eventuale preventivo delle spese ammissibili, ove sia previsto un rimborso;
- g) il Raggruppamento Regionale Campania conferma per iscritto la presa in carico dell'attività, segnala eventuali carenze documentali e comunica la propria disponibilità operativa.
- 2) Le Parti individuano i rispettivi referenti tecnici e amministrativi, incaricati di assicurare il coordinamento, il monitoraggio delle attività e la gestione delle criticità.
- 3) Le attività che comportino nuovi oneri, modifiche sostanziali del programma o l'estensione del perimetro operativo sono subordinate alla preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia e, ove necessario, all'adozione dei pertinenti atti amministrativi e contabili.
- 4) Il presente Accordo non comporta l'obbligo di attivare un numero minimo di sopralluoghi né garantisce il rimborso di spese non preventivamente autorizzate, salvo diversa disposizione espressa.

Articolo 6 – Modalità di esecuzione dei sopralluoghi e prodotti tecnici

- 1) Per ciascun Cammino sottoposto a verifica, il Raggruppamento Regionale Campania predispone una scheda tecnica di valutazione, redatta secondo un modello condiviso tra le Parti.

La scheda riporta:

- a) denominazione e identificazione del Cammino;
- b) data del sopralluogo, nominativi degli operatori e tratti esaminati;



- c) documentazione consultata e metodologia di verifica;
- d) descrizione delle condizioni del tracciato e della relativa continuità;
- e) riscontro delle caratteristiche della segnaletica;
- f) verifica delle tracce georeferenziate e delle eventuali difformità riscontrate;
- g) individuazione delle criticità osservate, con localizzazione e documentazione fotografica ove pertinente;
- h) indicazione delle misure correttive o degli approfondimenti ritenuti necessari;
- i) eventuali limiti del sopralluogo e aspetti non verificabili;
- j) conclusioni tecniche motivate.

2) La scheda può indicare se, sulla base degli accertamenti effettuati, siano emerse criticità, carenze documentali o condizioni che richiedano ulteriori verifiche. Ove la disciplina regionale lo consenta, può, inoltre, formulare una valutazione tecnica circa la rispondenza ai requisiti esaminati.

3) Le prescrizioni aventi efficacia amministrativa vincolante possono essere adottate esclusivamente dall'autorità competente.

4) La scheda e gli eventuali allegati sono trasmessi all'Agenzia entro il termine concordato per ciascuna attività. L'Agenzia può richiedere integrazioni motivate che il Raggruppamento Regionale Campania valuta e riscontra secondo modalità e tempi concordati.

5) La documentazione tecnica costituisce elemento istruttorio a supporto delle valutazioni della struttura regionale competente e della Commissione tecnica dei Cammini campani, senza vincolare l'esito del procedimento amministrativo.

Articolo 7 – Procedimento di riconoscimento e monitoraggio dei Cammini

1) Le attività previste dal presente Accordo si inseriscono nel procedimento regionale di riconoscimento e iscrizione dei Cammini esclusivamente per la parte di supporto tecnico di competenza del Raggruppamento Regionale Campania.

2) Le risultanze dei sopralluoghi sono trasmesse alla struttura regionale competente secondo le modalità stabilite dalla disciplina regionale e dagli atti organizzativi applicabili.

3) La Commissione tecnica esamina la documentazione secondo le competenze attribuitele e formula le valutazioni previste dalla normativa e dalle Linee guida regionali.

4) L'iscrizione, la sospensione, la cancellazione o ogni altra determinazione amministrativa relativa all'Atlante regionale sono adottate dall'autorità competente secondo il procedimento vigente.

5) Per i Cammini già iscritti, il monitoraggio può essere attivato in presenza di esigenze istruttorie, segnalazioni documentate, aggiornamenti delle tracce o necessità di verificare la permanenza dei requisiti regionali.

6) Le criticità rilevate sono comunicate ai soggetti competenti affinché possano valutare gli interventi di rispettiva competenza. Il presente Accordo non trasferisce al Raggruppamento



CAMPANIA TURISMO

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO



Regionale Campania gli obblighi manutentivi eventualmente gravanti sui gestori, sui proprietari o sugli enti territoriali.

Articolo 8 – Ulteriori attività e modifiche operative

- 1) Eventuali attività ulteriori rispetto a quelle espressamente previste possono essere richieste per iscritto dall'Agenzia Campania Turismo, purché coerenti con le finalità del presente Accordo e con le competenze istituzionali del Raggruppamento Regionale Campania.
- 2) Il Raggruppamento Regionale Campania comunica per iscritto la propria accettazione, indicando, ove necessario, le modalità di esecuzione, i tempi, gli elaborati attesi e le eventuali spese preventivate.
- 3) L'attività ulteriore non può essere avviata qualora richieda modifiche sostanziali dell'Accordo, nuove risorse finanziarie o autorizzazioni non ancora acquisite.
- 4) Le modifiche che incidono sull'oggetto, sulla durata, sugli obblighi delle Parti o sugli aspetti economici sono formalizzate mediante atto scritto sottoscritto dai soggetti competenti.

Articolo 9 – Aspetti economici, rimborsi e rendicontazione

- 1) La collaborazione tra le parti è orientata al perseguimento di finalità istituzionali comuni e non comporta, in quanto tale, il riconoscimento a favore del Raggruppamento Regionale Campania di corrispettivi per prestazioni rese.
- 2) L'eventuale rimborso delle spese sostenute dal Raggruppamento Regionale Campania è ammesso esclusivamente qualora risulti giuridicamente compatibile con la natura del rapporto, sia previsto dagli atti di approvazione e trovi copertura in specifici stanziamenti disponibili.
- 3) Sono riconoscibili e rimborsabili esclusivamente le spese:
 - a) effettivamente sostenute;
 - b) direttamente riferibili alle attività previste o formalmente autorizzate;
 - c) congrue, pertinenti e adeguatamente documentate con fogli di missioni secondo i parametri indicati dall'ACI;
 - d) preventivamente autorizzate, ove richiesto;
 - e) non già rimborsate o finanziate da altri soggetti per il medesimo titolo.
- 4) Le categorie di spesa ammissibili, i relativi criteri di calcolo e gli eventuali limiti massimi sono definiti nella richiesta inoltrata al Raggruppamento Regionale Campania prima dell'avvio delle attività.
- 5) La richiesta di rimborso da parte del Raggruppamento Regionale Campania è corredata da una relazione sulle attività svolte, da un rendiconto analitico e dai documenti giustificativi previsti dalle disposizioni applicabili.

La documentazione deve consentire di verificare l'effettività, la pertinenza e l'inerenza delle spese alle attività autorizzate.

6) L'Agenzia verifica la documentazione presentata e può richiedere chiarimenti, integrazioni o la restituzione di somme non dovute. Il rimborso è liquidato esclusivamente a seguito dell'esito positivo delle verifiche e dell'adozione degli atti contabili necessari.

7) La copertura finanziaria è individuata nei pertinenti stanziamenti dell'Agenzia, ove effettivamente disponibili e utilizzabili per le finalità dell'Accordo, nel rispetto dei provvedimenti di programmazione, impegno e liquidazione della spesa.

8) Il presente Accordo non determina l'assunzione di obbligazioni finanziarie oltre i limiti delle risorse formalmente autorizzate. Eventuali attività non coperte da adeguata disponibilità finanziaria non possono essere avviate.

Articolo 10 – Responsabilità, sicurezza e coperture assicurative

1) Ciascuna Parte risponde delle attività svolte nell'ambito delle proprie competenze e dell'operato del personale e dei collaboratori di cui si avvale, secondo la normativa applicabile.

2) Il Raggruppamento Regionale Campania organizza i sopralluoghi tenendo conto delle caratteristiche dei percorsi, delle condizioni ambientali e meteorologiche, delle competenze degli operatori e delle misure di prudenza appropriate.

3) Il Raggruppamento Regionale Campania verifica, per quanto di propria competenza, la sussistenza delle coperture assicurative previste dalla normativa e dal proprio ordinamento per gli operatori coinvolti.

4) Prima dell'esecuzione dei sopralluoghi, il CAI individua le modalità di accesso ai percorsi, le eventuali autorizzazioni necessarie e le misure organizzative utili a ridurre i rischi connessi alle attività.

5) Il Raggruppamento Regionale Campania segnala tempestivamente le situazioni che possano comportare rischi rilevanti per gli operatori o per i fruitori del percorso. In presenza di condizioni incompatibili con un sopralluogo sicuro, l'attività è sospesa o riprogrammata.

6) Le valutazioni tecniche rese nell'ambito dell'Accordo si riferiscono alle condizioni riscontrate al momento del sopralluogo e non esonerano i proprietari, i gestori o gli enti competenti dai rispettivi obblighi di legge.

7) Il Raggruppamento Regionale Campania solleva l'Agenzia Campania Turismo da ogni responsabilità e/o danni a persone e a cose nell'espletamento delle attività richieste.

Articolo 11- Durata

1) Il presente Accordo ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione apposta dalle Parti ed è rinnovabile previo accordo espresso tra le Parti.

2) Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti.

Articolo 12 - Trasparenza, prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali

- 1) Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione e accesso agli atti, con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
- 2) Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Articolo 14 - Recesso, risoluzione e controversie

- 1) Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamenti normativi, organizzativi o finanziari ovvero per altre ragioni debitamente motivate, mediante comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso non inferiore a sessanta giorni.
- 2) In caso di recesso restano salve le attività già regolarmente avviate e gli impegni già formalmente assunti fino alla data di efficacia del recesso, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 3) Costituisce causa di risoluzione dell'Accordo il grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal medesimo, qualora la Parte inadempiente non provveda a rimuovere le cause dell'inadempimento entro trenta giorni dalla ricezione di apposita diffida scritta.
- 4) Eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Accordo saranno preliminarmente sottoposte a un tentativo di composizione bonaria tra le Parti.
- 5) Qualora il tentativo di composizione bonaria non abbia esito positivo, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente secondo la normativa vigente.

Articolo 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente Accordo saranno effettuate mediante posta elettronica certificata:

(PEC dell'Agenzia: aretur@pec.it - PEC del CAI: gr.campania@pec.cai.it)

Per l'Agenzia Campania Turismo:

Raggruppamento Regionale Campania